CONVENZIONE

Per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia in ordine all'attuazione e gestione dell'intervento istituito dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, finalizzato alla concessione alle start up innovative di agevolazioni, sotto forma di contributi a fondo perduto, per l'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

TRA

Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI), con sede in Roma, viale America n. 201, codice fiscale n. 80230390587, nel seguito denominato anche Ministero, per il quale interviene il Dott. Giuseppe Bronzino in qualità di Direttore Generale,

E

Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale n. 05678721001, nel seguito denominata anche Agenzia, per la quale interviene il Prof. Ernesto Somma, rappresentante pro tempore, giusta procura in qualità di responsabile della Funzione "*Incentivi e Innovazione*",

entrambi, di seguito, denominati le "Parti".

VISTO

- il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*";

- l'art. 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che assegna 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;

- il medesimo articolo 38, comma 2, che prevede che con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico siano definite le condizioni, le modalità e i termini per la concessione, in regime "*de minimis*", delle predette agevolazioni;

- il comma 2-bis del citato art. 38, che prevede un compenso del 5% dell'importo del fondo per le attività di promozione, comunicazione, e informazione relative alle iniziative attuate per il rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020, che in attuazione dell'art. 38, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, disciplina le condizioni, le modalità e i termini per la concessione dei contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93 (G.U. Serie Generale n. 195 del 21 agosto 2019) recante il "*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*", come modificato dal DPCM del 12 dicembre 2019, che conferisce alla DGIAI le competenza in materia di gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020 (G.U. Serie Generale n.61 del 09 marzo 2020) recante l'"*Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*" che attribuisce alla Divisione IX "*Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese*" della DGIAI le competenze relative alla gestione di programmi e interventi per favorire la nascita di nuove imprese, con particolare riferimento alle imprese innovative;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 2020, registrato in data 11 dicembre 2020 al n. 1005, che nomina il Dott. Giuseppe Bronzino Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese;

- la procura conferita da INVITALIA al Prof. Ernesto Somma, quale dirigente responsabile della Funzione "Incentivi e Innovazione", con atto notarile in data 25 marzo 2020;

- l'art. 3 del sopra menzionato decreto ministeriale 18 settembre 2020 che attribuisce la gestione dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020 all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.

Alla medesima Agenzia è affidata, altresì, l'attuazione delle iniziative di informazione e comunicazione previste dall'articolo 38, comma 2-bis, del decreto-legge n. 34/2020;

- il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "*Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*", di seguito anche "*INVITALIA*", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "*promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa*" ed, altresì, "*dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari*";

- in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e ss.mm.ii, che prevede che con apposite convenzioni siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e INVITALIA, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

- il medesimo articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1, che dispone il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (c.d. "*legge finanziaria 2007*"), ed in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, in base alle quali INVITALIA è sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'art. 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che i diritti dell'azionista "*sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento*";

- la direttiva del 27 marzo 2007 del Ministero dello Sviluppo Economico recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

- la stessa direttiva 27 marzo 2007 che indica l'Agenzia "*quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale*" (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di "*sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali*" (punto 2.1.2);

- l'art. 19, comma 5, della legge 102/2009 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;

- l'articolo 55-bis, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*", convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede che "*ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cu all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni stipulate con l'Agenzia di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.1, e ss.mm.ii.*";

- l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati;

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante l'"*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e*

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- l'articolo 5 del citato decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica;

- l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, che iscrive di diritto INVITALIA nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate;

- la disposizione statutaria di INVITALIA, che dispone l'obbligo ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;

- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, recante "*Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale*", che ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "*Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.*", ed, in particolare, quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lett. q), ai sensi del quale il Ministero dello sviluppo economico — Direzione Generale per gli incentivi alle imprese si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;

- la delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC, che ha disposto l'iscrizione, tra le altre, del Ministero dello sviluppo economico nell'elenco di cui all'art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in relazione agli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del

Ministero dello Sviluppo Economico, che lo esercita congiuntamente con le altre Amministrazioni dello Stato;

- l'art. 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che prevede obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- l'art. 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che la convenzione deve contenere l'indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione;

- l'art. 1, comma 3, lett. j) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali;

- la nota del 23 novembre 2020, prot. n. 36358, con cui INVITALIA ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2017-2019, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- il riscontro alla sopra citata nota del 23 novembre 2020 con cui il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale, tramite propria nota prot. n. 0037635 del 3 dicembre 2020, ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2017-2019 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,51%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato art. 5, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

CONSIDERATO CHE

- con nota n. 0276608 del 27 ottobre 2020, il MiSE ha invitato l'Agenzia a presentare una proposta progettuale consistente in un piano dettagliato delle attività di attuazione e gestione dell'intervento agevolativo di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con legge 17/07/2020 n. 77, per il periodo di competenza della presente Convenzione,

contenente la descrizione delle attività, l'indicazione dei tempi e delle stime di impegno delle risorse del gruppo di lavoro, delle esigenze di ricorso all'acquisizione di beni e servizi, nonché del relativo costo previsto;

- con nota del 17 febbraio 2021, acquisita al protocollo MiSE n. 62776, l'Agenzia ha trasmesso il piano economico-finanziario per l'attuazione dell'intervento agevolativo di cui all'art. 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con legge 17/07/2020 n. 77, corredato degli elementi richiesti per la valutazione sulla congruità economica dell'offerta;

- con nota 23 febbraio 2021 la Divisione IX del MiSE-DGIAI ha comunicato al Direttore Generale l'esito positivo della valutazione di congruità economica dell'offerta di INVITALIA effettuata ai sensi dell' art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, avuto riguardo all'oggetto e al valore delle prestazioni oggetto del Piano, a fronte dello svolgimento di attività altamente specialistiche da parte di INVITALIA, rispetto alle quali è in grado di assicurarne sia l'efficacia che l'economicità, giustificando conseguentemente la robustezza delle ragioni di mancato ricorso al mercato;

- con nota prot. n. 69942 del 23 febbraio 2021 il MiSE ha approvato il Piano delle attività nella versione trasmessa da INVITALIA con nota del 17 febbraio 2021, acquisita al protocollo MiSE n. 62776;

- con nota prot. 0006631 del 11/03/2021, il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato generale, ha rilasciato il proprio nulla osta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Richiami)

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione (nel seguito anche Atto).

Art. 2

(Oggetto)

1. Con la presente Convenzione tra il Ministero e l'Agenzia sono regolati i reciproci rapporti e le modalità di trasferimento all'Agenzia delle risorse finanziarie destinate all'attuazione e alla gestione dell'intervento agevolativo istituito dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2020, n. 77, in attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2020 di cui alle premesse.

2. Nella presente Convenzione vengono altresì definiti gli oneri necessari per lo svolgimento delle attività dell'Agenzia quale soggetto gestore delle misure agevolative previste nel decreto di cui sopra.
3. Nell'ambito della presente Convenzione, l'Agenzia ha l'incarico di realizzare le seguenti macro-attività che saranno dettagliate nel "*Piano delle attività*" (Allegato 1) alla presente Convenzione:
   a) Progettazione;
   b) Promozione, comunicazione e informazione;
   c) Gestione della misura:
      1. Istruttoria delle domande presentate;
      2. Erogazione delle agevolazioni concesse.
   d) Monitoraggio misura e rendicontazione.
4. Ai sensi delle norme richiamate in premessa, l'Agenzia, tra l'altro, ha l'incarico di prevedere che qualora i beneficiari della misura agevolativa siano le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa, la relativa domanda sia corredata da una scheda descrittiva del progetto di sviluppo e del piano di attività, analogamente a quanto previsto per le start-up già costituite. L'Agenzia provvede inoltre a verificare che i contributi a fondo perduto siano erogati in favore della start-up innovativa e siano finalizzati ad ulteriore sviluppo dei piani di attività mediante l'acquisizione di servizi, ulteriori ed aggiuntivi all'investimento nel capitale di rischio, forniti dagli investitori "informali" privati e dagli altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative facenti parte dell'ecosistema dell'innovazione indicato dalla norma istitutiva.

Art. 3

(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, l'Agenzia si avvale di proprio personale, individuato nella unità di business "*Incentivi e Innovazione*" e di quello delle sue società controllate, nonché, nel rispetto delle normative vigenti, di consulenti esterni in caso di necessità opportunamente documentate al MiSE e dallo stesso autorizzate con apposito provvedimento della DGIAI, in cui saranno quantificati i corrispettivi riconoscibili a fronte dell'esecuzione delle attività specificamente individuate.
2. Per le attività previste dalla presente Convenzione, INVITALIA si avvale di risorse che abbiano maturato una pluriennale esperienza nella gestione di misure agevolative e, più in generale, nella valutazione e monitoraggio di programmi di sviluppo imprenditoriale.

3. Parimenti, INVITALIA si dota, nell'ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture, per quanto riguarda l'informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall'esecuzione delle attività e quant'altro fosse necessario per l'attuazione della convenzione.
4. INVITALIA si impegna altresì a modificare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa.
5. INVITALIA si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente convenzione nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
6. Tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione sono tenuti al rispetto del *"Codice di Comportamento"* del Ministero dello sviluppo economico redatto ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, così come pubblicato nell'apposita sezione trasparenza del sito del Ministero dello sviluppo economico, nonché delle direttive impartite da quest'ultimo in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.
7. Al fine di assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle attività di cui trattasi, l'Agenzia individua di concerto con l'Amministrazione responsabile del Programma, le risorse professionali che svolgeranno le sopra menzionate attività e si impegna ad ottemperare, attraverso la sottoscrizione della presente Convenzione e laddove applicabili, agli obblighi di condotta e agli adempimenti di cui allo schema di "*Patto di integrità*" trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico alle Direzioni Generali con nota del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della Responsabile della trasparenza del 29 settembre 2015, prot. 0020800.
8. Le Parti si impegnano inoltre a:

   a) individuare e comunicare, nel rispetto della propria struttura organizzativa interna, un referente per l'attuazione della presente convenzione;

   b) predisporre in accordo con il Ministero una sezione del proprio sito internet (www.invitalia.it) dedicato alle misure agevolative previste dal decreto-legge 34/2020, da aggiornare per tutta la durata della presente convenzione; nella suddetta sezione dovrà essere resa disponibile la documentazione costituente l'istanza di accesso.

Art. 4

(Relazioni periodiche, controlli e ispezioni)

1. L'Agenzia si impegna, a comunicare al MiSE, entro il 15 febbraio di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte nell'annualità precedente, fornendo in particolare dati e informazioni riguardanti la gestione della Misura agevolativa oggetto del presente Atto. Il primo rapporto è presentato entro il 15 febbraio 2022.
2. L'Agenzia, nell'ambito delle funzionalità del sistema informativo dedicato alla gestione dell'intervento in oggetto, predispone una sezione dedicata alla reportistica che dovrà contenere il dettaglio circa lo stato di attuazione della predetta Misura.
3. Il MiSE può predisporre controlli e ispezioni, anche a campione sull'attività dell'Agenzia, in ogni sua fase e stadio, anche presso la sede, gli uffici e le unità operative dell'Agenzia e richiedere gli elementi, i dati e le informazioni necessari per verificare il rispetto della normativa vigente.
4. L'Agenzia si impegna a fornire al MiSE qualsiasi ulteriore dato o informazione eventualmente richiesti, anche ai fini della predisposizione delle relazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla base del decreto-legge n. 34/2020, comprendenti in particolare gli elenchi dei beneficiari ed i relativi settori di attività economica, nonché gli importi concessi per ciascun beneficiario.

Art. 5

(Risorse finanziarie e relativo trasferimento a INVITALIA)

1. Il MiSE trasferisce all'Agenzia su apposito conto corrente bancario le risorse a disposizione per l'erogazione delle agevolazioni assegnate dal decreto-legge n. 34/2020.
2. Le somme versate sul conto corrente di cui al comma 1, eventualmente svincolate a seguito di disimpegni, e le eventuali somme recuperate a fronte di rinunce e/o revoche delle agevolazioni concesse sono restituite al Ministero alla data di scadenza della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero stesso.
3. Gli interessi netti maturati sul conto corrente di cui al comma 1 sono utilizzati a favore delle imprese destinatarie delle misure agevolative previste dal decreto-legge n. 34/2020 secondo le modalità e i criteri definiti dal MiSE.

Art. 6

(Corrispettivo e rendicontazione dei costi sostenuti dall'Agenzia)

1. Per le attività previste nell'Allegato 1 del presente Atto, ad esclusione delle attività di promozione, comunicazione e informazione, riportate nello stesso Allegato 1, all'Agenzia è riconosciuto, per l'intero periodo di durata della presente Convenzione, il rimborso dei costi sostenuti e documentati, non eccedenti il limite massimo del 5% (IVA inclusa) delle risorse complessivamente assegnate allo strumento agevolativo di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020 al netto dell'attività di promozione, di cui al comma 2-bis dell'art. 38 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34.. Per lo svolgimento delle attività di promozione,

comunicazione e informazione, come da legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, che ha introdotto il comma 2-bis all'art. 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è previsto un compenso del 5% delle risorse complessivamente assegnate allo strumento, pari a € 500.000.00 (IVA inclusa), che sarà corrisposto all'Agenzia a titolo di rimborso dei costi sostenuti e documentati.

All'Agenzia è pertanto riconosciuto, per l'intero periodo di durata della presente Convenzione, il rimborso dei costi sostenuti e documentati, per un importo massimo di 975.000,00 euro, IVA inclusa (799.180,30 euro, al netto di IVA) di cui rispettivamente 475.000,00 euro, IVA inclusa (389.344,00 euro, al netto di IVA), determinato come specificato nell'Allegato 2 del presente Atto, a titolo di corrispettivo per lo svolgimento delle attività di progettazione, attuazione, gestione e monitoraggio della misura agevolativa riportate nell'Allegato 1 del presente Atto, ed euro 500.000,00, IVA inclusa, (409.836,07 euro, al netto di IVA) per le attività di promozione, comunicazione e informazione.

La relativa IVA verrà versata dal MiSE direttamente all'Erario dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Ai fini della liquidazione dei corrispettivi di cui al comma 1, la rendicontazione dell'Agenzia avviene sulla base di quanto stabilito dall'apposito "*Disciplinare di rendicontazione*" (Allegato 3) trasmesso dalla DGIAI all'Agenzia medesima. La rendicontazione è articolata per le seguenti categorie di spesa:
   - costi diretti del personale con indicazione dei nominativi, livello di inquadramento, impegno temporale (ore/giorni) prestati alla commessa, dettaglio delle attività svolte dal singolo con riferimento alle attività individuate nel Piano delle attività e dei relativi costi, costo imputato alla commessa e indicazione di eventuali costi di missione. Il costo del personale nonché dei collaboratori esterni sarà rimborsato sulla base del costo effettivamente sostenuto dall'Agenzia includendo la retribuzione lorda, la differita e gli oneri sociali. Alternativamente, i costi diretti del personale sono rendicontati dall'Agenzia secondo opzioni semplificate di costo adottate dal Ministero ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
   - costi diretti per acquisizione di beni e servizi;
   - costi indiretti correlati allo svolgimento delle attività, secondo modalità definite nel Disciplinare di Rendicontazione fino ad un massimo del 20% dei costi diretti (personale/collaboratori e acquisizione beni e servizi).
3. Il rimborso copre tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti e ogni onere che l'Agenzia sopporta per l'adempimento delle attività, liberando il MiSE da ogni eventuale altra richiesta.

Art. 7

(Rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia)

1. Il pagamento del corrispettivo è effettuato a fronte delle attività svolte, previa presentazione, entro il 31 luglio dell'anno successivo all'annualità di riferimento, della relativa richiesta e della rendicontazione a consuntivo, secondo le modalità indicate nell'Allegato 3 "*Disciplinare di rendicontazione*".
2. Il Ministero valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati da INVITALIA in relazione alle attività svolte approvando ciascuna rendicontazione effettuata sulla base di quanto stabilito nell'Allegato 3 "*Disciplinare di rendicontazione*".
3. Il pagamento dei corrispettivi relativi a ciascun anno di attività è effettuato dal Ministero a INVITALIA entro il 31 ottobre dell'anno successivo.

Art. 8

(Responsabilità dell'Agenzia)

1. INVITALIA assume, nei confronti del Ministero e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti e dei comportamenti derivanti dall'espletamento delle attività previste dalla presente Convenzione; in particolare assume la responsabilità:
   a) del rispetto dei termini e delle modalità previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia;
   b) dell'esito delle valutazioni effettuate in ogni fase dell'iter agevolativo;
   c) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia per l'attività istruttoria e di erogazione che di controllo delle singole iniziative agevolate, per dieci anni dall'erogazione a saldo;
   d) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sulle singole iniziative non agevolate, per cinque anni dalla data di deliberazione.

Art. 9

(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione del presente contratto. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente Convenzione, nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbligano a: eseguire il trattamento dei dati secondo liceità,

correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR, rivestendo il ruolo di Titolare; custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione del presente contratto e dei connessi obblighi di legge; utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR e degli ulteriori provvedimenti applicabili in materia di protezione dei dati personali; utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione del presente contratto nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali.

2. Relativamente alle modalità del trattamento, le Parti dichiarano che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della suddetta normativa, con sistemi cartacei e automatizzati. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione.
3. In relazione alla comunicazione dei dati, le Parti si impegnano a non rivelare le informazioni acquisite salvo specifico consenso degli interessati, o la ricorrenza di uno dei fondamenti di liceità del trattamento di cui all'art. 6 del GDPR; l'eventuale comunicazione avverrà esclusivamente nell'ambito delle finalità del servizio reso. Le Parti si asterranno dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e professionale e si danno reciprocamente atto che tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate fatta eccezione per quelli soggetti ad un regime di pubblica conoscibilità.
4. Le Parti si impegnano ad autorizzare al trattamento dei dati personali i propri dipendenti e collaboratori, che compiranno le suddette operazioni di trattamento per l'esecuzione della presente Convenzione, fornendo ai medesimi adeguate istruzioni.
5. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. Le Parti si obbligano a fornirsi reciprocamente le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali procedimenti che dovessero essere attivati innanzi alle Autorità competenti. Le Parti si obbligano a comunicarsi reciprocamente ogni violazione dei dati personali di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della presente Convenzione.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, che le informazioni raccolte per la finalità di eseguire la presente Convenzione, anche riferite ai propri dipendenti e collaboratori, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e riguarderanno

i soli dati comuni il cui mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di eseguire la presente scrittura. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite all'estero. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui all' articolo 15 e seguenti del GDPR tra cui quelli di cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti indicate nella presente Convenzione. Invitalia infine informa che ha provveduto a nominare il Data Protection Officer (DPO), quale responsabile della protezione dei dati nell'ambito della propria struttura, il quale potrà essere contattato per ogni questione inerente il trattamento dei dati personali. I dati di contatto del DPO sono disponibili sul sito di Invitalia.

Art. 10

(Informazione, pubblicità e trasparenza)

1. L'Agenzia è tenuta al rispetto degli obblighi di Informazione e Pubblicità, previsti dalla normativa comunitaria e in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa, della avvenuta sottoscrizione della presente convenzione sarà data notizia nella apposita sezione del sito del MiSE, a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti.

Art.11

(Riservatezza)

1. Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da INVITALIA viene a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, INVITALIA si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

Art. 12

(Durata ed efficacia)

1. La presente Convenzione ha durata di 36 mesi dalla sottoscrizione della stessa ed ha efficacia nei riguardi delle Parti a far data dall'avvenuta registrazione da parte degli Organi di Controllo.
2. Ogni eventuale proroga o modifica è concordata tra le Parti e formalizzata mediante atto integrativo alla presente Convenzione.

3. Resta fermo l'obbligo per le Parti al compimento, anche oltre tale termine, di tutte le operazioni già avviate nel corso della sua validità nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa e fatta salva la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari o derivanti dalla presente Convenzione che dovessero renderne necessaria la risoluzione anticipata.
4. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Art. 13

(Diritto di recesso)

1. Il MiSE può recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell'Agenzia, qualora, nel caso di svolgimento delle attività, intervengano fatti ovvero disposizioni normative o regolamentari che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della Convenzione medesima. In tale ipotesi saranno riconosciuti all'Agenzia gli costi sostenuti alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontati.

Art. 14

(Comunicazioni e notifiche)

1. Qualunque comunicazione tra le Parti, riguardante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, deve essere indirizzata ai referenti della presente Convenzione ed effettuata mediante qualunque mezzo di trasmissione da cui risulti il mittente, il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.
2. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni delle Parti alle quali si intenda dare data certa e da cui debbano decorrere i termini per gli adempimenti, sono effettuate per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
   - AMMINISTRAZIONE: dgiai.div09@pec.mise.gov.it
   - INVITALIA: smartstartitalia@pec.invitalia.it
3. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente all'altra qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Art. 15

(Controversie)

1. Per ogni controversia insorgente dalla presente Convenzione è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Art. 16

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero dello Sviluppo Economico)

1. INVITALIA, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara con atto allegato alla presente Convenzione di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli stessi Ministeri e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 17

(Rinvio a norme)

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni del codice civile.

GIUSEPPE
BRONZINO
MISE/80230390587
17.03.2021
13:56:50 UTC

SOMMA ERNES
2021.03.11 16:29:12
CN=SOMMA ERNESTO
C=IT
O=INVITALIA SPA
2.5.4.97=VATIT-056787210
firmato con josh InfoSign
RSA/2048 bits

Allegati:

- *Allegato 1: PIANO DELLE ATTIVITA'*
- *Allegato 2: QUADRO ECONOMICO*
- *Allegato 3: DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE*

Documento sottoscritto con firma digitale dal Dott. Giuseppe Bronzino (per il Ministero dello Sviluppo Economico – Direttore Generale per gli incentivi alle imprese), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Documento sottoscritto con firma digitale Prof. Ernesto Somma (per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.), ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1: PIANO DELLE ATTIVITÀ
(art. 2 Convenzione)

Oggetto dell'incarico

Il seguente allegato individua il dettaglio delle attività che l'Agenzia è chiamata a svolgere per l'attuazione della Misura di cui all'art. 38, comma 2), decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con legge 17/07/2020 n. 77. Si prevedono le seguenti macrovoci di intervento:

a) Progettazione

b) Promozione, comunicazione e informazione

c) Gestione della misura

   1. Istruttoria delle domande presentate

   2. Erogazione delle agevolazioni concesse e monitoraggio delle aziende finanziate

d) Monitoraggio Misura e rendicontazione

a) Progettazione

L'attività riguarda la definizione delle procedure tecnico/operative e la redazione della documentazione tecnico-gestionale di supporto all'apertura e gestione dello sportello telematico a partire dalla pubblicazione del decreto di attuazione del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2020, in attuazione dell'art. 38, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che disciplina le condizioni, le modalità e i termini per la concessione dei contributi a fondo perduto. Nello specifico l'attività prevede:

. la predisposizione e modifica di procedure operative per la gestione dell'incentivo;

· la redazione di documentazione tecnico-gestionale di supporto per la fase istruttoria e concessoria (format di domanda/piano d'impresa e relativa guida alla compilazione, standard di delibera/contratto, format della richiesta di erogazione, etc.);

· l'analisi e la revisione di processi di gestione e la definizione dei relativi flussi (flowchart del processo);

· l'implementazione e l'aggiornamento delle piattaforme informatiche dedicate alla gestione dell'incentivo.

b) Promozione, comunicazione e informazione

Le attività di promozione, comunicazione e informazione della Misura prevedono le seguenti attività:

· azioni di informazione su tutto il territorio nazionale anche attraverso l'attivazione dei partenariati strategici con operatori e soggetti istituzionali impegnati nella promozione di impresa e nella diffusione della cultura dell'innovazione;

· azioni di sinergia con il Sistema Invitalia Startup per accompagnare ed indirizzare le startup innovative al fine di supportare la nascita e la crescita di tali realtà grazie ai partner quali incubatori, acceleratori, business angels, investitori, agenzie di sviluppo e associazioni di categoria;

· organizzazione di webinar informativi al fine di diffondere la cultura dell'innovazione;

· partecipazione ad eventi di settore di particolare interesse per gli obiettivi specifici della misura, internazionali, nazionali e regionali;

· attività informativa sui media, sia tradizionali che web, anche mediante attività di ufficio stampa dedicato;

· realizzazione, aggiornamento e manutenzione della sezione dedicata all'interno del portale istituzionale dell'Agenzia;

· servizio di contact center aziendale attraverso l'utilizzo del CRM, call center e mailing volto a fornire informazioni sul funzionamento della misura, risposte a specifichi quesiti e richieste di interpretazione normativa e stato di avanzamento della domanda presentata in istruttoria o in attuazione;

· progettazione e stampa dei materiali promozionali/informativi;

· incontri one to one con le start-up.

c) Gestione della misura

L'attività riguarda l'effettiva gestione dei fondi alle imprese che fanno richiesta di contributi agevolati, in particolare:

1. Istruttoria delle domande presentate;

2. Erogazione delle agevolazioni concesse e monitoraggio delle aziende finanziate;

1. Istruttoria delle domande presentate

L' attività include:

· la ricezione delle domande di agevolazione tramite la piattaforma dedicata alla misura;

· l'esame della completezza e regolarità della domanda;

· l'eventuale comunicazione di non esaminabilità;

· la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso (accoglibilità) della domanda;

· adozione della delibera di non accoglibilità;

· l'eventuale comunicazione di sospensione dell'attività istruttoria per mancanza di risorse finanziarie;

· l'esame di merito delle iniziative;

· l'invio della Comunicazione dei motivi ostativi in caso di mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti e l'eventuale ricezione, gestione e valutazione delle controdeduzioni;

· la gestione della documentazione progettuale incompleta (richiesta ed acquisizione delle integrazioni);

· la gestione della comunicazione dei motivi ostativi, dei chiarimenti e delle osservazioni eventualmente pervenute;

· la adozione della delibera di ammissione / non ammissione alle agevolazioni e la compilazione dei relativi verbali di delibera;

· le attività relative alle comunicazioni formali ed agli atti istruttori;

· richiesta e verifica delle dichiarazioni sostitutive e certificazioni previste per la concessione delle agevolazioni;

· la prevenzione del contenzioso amministrativo e civilistico mediante attivazione di competenze legali;

· eventuale contenzioso per le delibere assunte dall'Agenzia.

2. Erogazione delle agevolazioni concesse e monitoraggio delle imprese finanziate

L'attività include:

· la ricezione delle richieste di erogazione tramite PEC dedicata alla misura;

· la verifica della completezza e regolarità della documentazione degli Stati Avanzamento Lavori (S.A.L.);

· la verifica della coerenza delle eventuali variazioni con i requisiti posseduti al momento dell'ammissibilità;

· la verifica di altre eventuali agevolazioni ottenute anche a titolo di de minimis, attraverso riscontri documentali;

· l'eventuale richiesta e verifica delle dichiarazioni sostitutive e certificazioni previste per l'erogazione delle agevolazioni;

· l'attività di liquidazione dell'effettivo importo maturato a seguito delle verifiche effettuate;

· le azioni finalizzate all'eventuale revoca delle agevolazioni e al recupero delle somme erogate;

· la prevenzione del contenzioso amministrativo e civilistico mediante attivazione di competenze legali.

d) Monitoraggio Misura e rendicontazione

L'attività include:

· l'indirizzo e la supervisione delle strutture operative dedicate alla gestione della misura;

· la pianificazione delle risorse umane e dei tempi di attraversamento all'interno delle fasi di gestione della misura;

· i rapporti con i beneficiari;

· i rapporti con il committente e altre strutture pubbliche nel caso coinvolte (quali ad esempio Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Commissione UE, ecc.);

· la predisposizione di rapporti e documenti inerenti la misura;

· l'analisi e lo studio di elementi e fattori di particolare interesse per gli obiettivi specifici della misura;

· la produzione di dati atti a misurare l'efficacia della misura;

· la rendicontazione delle attività di cui alla Convenzione, inclusi eventuali relativi costi di revisione legale e certificazione specifici per la commessa;

· il follow up della Misura.

ALLEGATO 2: QUADRO ECONOMICO
(art. 6 Convenzione)

1 Importo massimo dei costi ammissibili

I rimborsi richiesti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 3 del presente Atto, collegati all'attuazione della Convenzione, si basano sulle seguenti ipotesi di costo, spese generali incluse.

In particolare il Committente rimborserà, secondo le regole stabilite nell'Allegato 3 – "Disciplinare di Rendicontazione", i costi che l'Agenzia avrà effettivamente sostenuto per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 della Convenzione, come meglio dettagliate nell'Allegato 1 – "piano delle attività".

2 Valorizzazione delle attività

Il rimborso spettante all'Agenzia non potrà eccedere il tetto massimo previsto all'art. 6 della Convenzione sulla base delle seguenti ipotesi di suddivisione dei costi:

Per le attività di cui alla lettera a) comma 3 art. 2 della Convenzione "Progettazione" è stato stimato un importo complessivo (spese generali incluse ed IVA esclusa) non superiore a € 96.000,00.

Per le attività di cui alla lettera b) comma 3 art. 2 della Convenzione "Promozione" è stato assegnato dalla legge di conversione del 17/07/2020 tramite l'introduzione del comma 2-bis un importo complessivo (spese generali incluse ed IVA esclusa) non superiore a € 409.836,00.

Per le attività di cui alla lettera c) punto 1 comma 3 art. 2 della Convenzione "Istruttoria delle domande presentate" è stato stimato un costo (spese generali incluse ed IVA esclusa) non superiore a € 135.753,60.

Per le attività di cui alla lettera c) punto 2 comma 3 art. 2 della Convenzione "Erogazione delle agevolazioni concesse" è stata è stato stimato un costo (spese generali incluse ed IVA esclusa) non superiore a € 129.309,60.

Per le attività di cui alla lettera d) comma 3 art. 2 della Convenzione "Monitoraggio Misura e rendicontazione" è stato stimato un costo annuo (spese generali incluse ed IVA esclusa) non superiore a € 9.427,20 (paria a un totale di € 28.281,60).

Di seguito si rappresenta il cronoprogramma previsionale della spesa (IVA esclusa) per l'intero periodo di durata della medesima Convenzione:

ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	TOTALE
361.618,17 €	282.572,61 €	154.989,21 €	**799.180,00 €**

Trattandosi di una stima che si basa prevalentemente su ipotesi, tra cui il numero di domande ricevibili e il tasso di approvazione delle stesse, suscettibili di revisione alla luce dei dati via via consuntivati, la suddivisione degli importi tra le diverse tipologie di attività ha valore indicativo e potrà essere oggetto di aggiornamenti negli anni successivi a quello di avvio dell'operatività sulla base dei risulti progressivamente consuntivati.

ALLEGATO 3: DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE
(art. 6 Convenzione)

1 Premessa

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia in relazione alla Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia.

2 Categorie di costi

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate ad Invitalia in qualità di soggetto attuatore:

A) Costi diretti, sono i costi direttamente connessi all'operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione";

B) Costi indiretti, rappresentano una componente delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti da Invitalia per il funzionamento della propria struttura.

3 Modalità di rendicontazione

Invitalia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate nell'anno entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il regime di rendicontazione per il personale dell'Agenzia segue il criterio del costo effettivo.

Mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 20%.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione Quadro, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.

3.1 Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'operazione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

A) personale;
B) collaboratori
C) missioni;
D) acquisizione di beni e servizi.

A) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della convenzione. Tali costi possono riguardare:

- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore lavorate ai progetti (cd time-sheet);
- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nel progetto (vale a dire nelle attività oggetto della convenzione), considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);

- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).

Costo orario effettivo:

Rml+differte+polizze+ferie spettanti+cassa di prev.+premi di produzione+oneri+TFR+irap-valor. ferie e assenza c/dip

Ore ordinarie + assenze c/Inps + assenze c/azienda

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sul progetto mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

B) Collaboratori

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sul progetto.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia. L'Agenzia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

C) Missioni

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

D) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

- servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

3.2 Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto ma per lo natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 20%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-

0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:
(costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese per acquisizione di beni e servizi) x P considerando P=20% .

4 Costo complessivo rendicontabile

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà cosi ottenuto:

Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti